



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
Divisione 2<sup>^</sup>

Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

**Infrastrutture Wireless Italiane  
S.p.A. - INWIT**

Via G. Negri, 1

**20123 Milano**

**OGGETTO:** Installazione di infrastrutture di rete.

In relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Società con nota del 6 luglio 2021, in merito all'esercizio delle attività delle c.d. Tower Company, si fa presente quanto segue.

L'art. 90 del Dlgs 1 agosto 2003 n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - attribuisce ex lege agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità dei suddetti impianti il carattere di pubblica utilità; all'art. 91 prevede la possibilità di limitazioni legali della proprietà pubblica o privata anche senza il consenso del proprietario, laddove negli impianti sia necessario far passare fili o cavi purché non sia impedito il libero uso della cosa secondo la sua destinazione, e fuori dei casi previsti dall'articolo 91, l'art. 92 disciplina l'imposizione di servitù di passaggio, ove occorrenti.

In considerazione di quanto sopra l'installazione di impianti e/o dei tralicci, in quanto funzionali all'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, espletata da codesta Società, in virtù dell'autorizzazione generale ex art. 25 del sopracitato codice, conseguita in data 21 aprile 2015, riveste "*carattere di pubblica utilità*" ed è regolamentata dalla sopracitata normativa che riveste carattere di *lex specialis*.

È stato eccepito che alcune amministrazioni comunali ostano all'applicazione del citato Dlgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per la realizzazione delle eventuali strutture di sostegno in caso di successiva installazione delle parti trasmissive radioelettriche, opponendo di contro l'applicabilità del DPR n. 380/2001 (Testo Unico edilizia).



A tal riguardo giova evidenziare che il Dlgs. 01/8/2003, n. 259, all'art. 87, prevede per *“l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici... e in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS”* il rilascio di un’autorizzazione unitaria da parte dell’ente comunale. Sempre il Dlgs. 01/8/2003, n. 259, all’art. 88, comma 1, ha previsto che *“Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili.... i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n. 13, all’Ente locale... l’istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.”*

Secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, nonostante le disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio e ciò essenzialmente perché l’art.86 del Dlgs. n. 259/2003 assimilando espressamente le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui ai successivi artt. 87 e 88, alle opere di urbanizzazione primaria, fa salva *“la normativa vigente in materia”* e, quindi, anche il T.U. dell’edilizia. Tuttavia, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza riconosce carattere omnicomprensivo all’autorizzazione prevista dal Dlgs. n. 259/2003, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione e l’attivazione degli impianti, inclusi quelli urbanistici ed edilizi<sup>1</sup>. Tale orientamento è stato fatto proprio dal Consiglio di Stato<sup>2</sup>, ed anche dalla Corte Costituzionale<sup>3</sup>, nonché dalla Corte di Cassazione<sup>4</sup>. Questi, hanno, infatti, primariamente rilevato che le finalità del procedimento di autorizzazione disciplinato all’art. 87 e 88 del Dlgs. n. 259/2003 di semplificazione e

---

<sup>1</sup> Si vedano, ad esempio, T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 13/05/2005, n. 2143; T.a.r. Veneto, sez. II, 13/09/2004, n. 3295; T.a.r. Veneto, sez. II, 30/07/2004, n. 2579; T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 22/07/2004, n. 3217; T.a.r. Piemonte, sez. I, 23/06/2004, n. 1176; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, 20/05/2004, n. 2794; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 19/05/2004, n. 1353; T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 5/04/2004, n. 4043; T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 30/01/2004, n. 169; T.a.r. Lazio - Roma, sez. I-quater, 12/10/2011, n. 790; T.a.r. Piemonte Torino, sez. I, 07/11/2013, n. 1165; T.a.r. Calabria Catanzaro, sez. I, 14/02/2014, n. 27.

<sup>2</sup> Si veda Cons. St., Sez. VI, con le recenti decisioni 11/01/2005, n. 100, 22/10/2004, n. 6910, 12/01/2011 n.98 e Sez. III 13/01/2014 n.96.

<sup>3</sup> Si veda Corte Cost. n. 307/2003 e n. 336/2005.

<sup>4</sup> Si veda Cass. Sez. III, 16/09/2005, n. 33735.



concentrazione dei procedimenti amministrativi per la salvaguardia della tempestività degli stessi in attuazione dei principi comunitari imposti dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, recepite e ribadite dall'art. 4, comma 3, lettera b) del citato Dlgs. n. 259/2003, non siano compatibili con l'ipotesi di due procedimenti autorizzativi differenti e non coordinati sotto il profilo temporale, di cui uno disciplinato dal Dlgs. n.259/2003 e l'altro disciplinato dal T.U. dell'edilizia. La vigente normativa urbanistico-edilizia per le parti strutturali di sostegno alle installazioni, appare, comunque, ampiamente derogata dall'art. 88, già richiamato, che fissa un preciso iter autorizzatorio da applicarsi alle opere civili poste a presupposto dell'installazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica, per cui anche laddove si tratti della installazione della sola struttura portante destinata ad ospitare le future installazioni di apparati radioelettrici non può che trovare applicazioni unicamente la normativa speciale di cui al citato Codice delle comunicazioni elettroniche.

**Il Dirigente della Divisione 2<sup>^</sup>**

Donatella Proto

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. “